

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo XII - Dei delitti contro la persona

Art. 613 Stato di incapacità procurato mediante violenza

Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno.

Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'[articolo 579](#) non esclude la punibilità.

La pena è della reclusione fino a cinque anni:

1. se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;
2. se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto.